



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

Ufficio Demanio Marittimo

ORDINANZA BALNEARE N° 1/ 2024

(n. 89 / 2024 Registro Generale Ordinanze del 12 aprile 2024)

VISTA la L. R. 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 468/2003 recante “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. R. 31 maggio 2002 n. 9”.

VISTA la L. n. 494/1993 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA l'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n° 2/2004 e ss.mm.ii..

VISTA l'Ordinanza balneare n° 1/2019 della Regione Emilia Romagna e ss.mm.ii..

VISTE le vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Rimini disciplinanti il diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini e l'annesso Regolamento, i limiti di navigazione rispetto alla costa e la sicurezza balneare.

VISTA l'Ordinanza n° 238/2018 del Comune di Cattolica recante “Utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile”.

VISTO il Regolamento per il decoro delle attività economiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2020.

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori.

SENTITE le associazioni locali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia, delle Ordinanze balneari regionali, comunali e dell'Autorità marittima vigenti.

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare estiva è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e il 2 novembre di ogni anno: in tale periodo le strutture balneari possono svolgere attività connesse alla elioterapia, attività sportive, culturali, di intrattenimento e tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto di quanto indicato nella presente ordinanza. Il rimanente periodo dell'anno corrisponde alla stagione balneare invernale: in tale periodo le strutture balneari possono stare aperte per attività di elioterapia ed attività complementari consentite nel rispetto di quanto previsto dal Piano dell'Arenile, dai regolamenti comunali e dalle ordinanze integrative comunali.
2. L'attività balneare comprende, ogni anno, tutti i giorni compresi dall'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio al terzo fine settimana (sabato e domenica) di settembre. Durante tale periodo deve essere assicurata l'apertura al pubblico delle strutture e degli

impianti balneari e devono funzionare, presso le strutture e gli impianti, i servizi di salvamento secondo le modalità indicate nella presente ordinanza e nell'ordinanza balneare regionale, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nell'ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima competente.

3. Durante la stagione balneare estiva è vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1,00 alle ore 5,00 ad eccezione dei concessionari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario, in occasione di eventi e/o manifestazioni realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, nonché per accedere alla battigia esclusivamente attraverso gli appositi camminamenti, con divieto di sostare presso le strutture in concessione.
4. I mezzi delle imprese impegnate per il servizio di pulizia delle spiagge e di manutenzione pubblica possono transitare sull'arenile anche oltre le ore 09,00, esclusivamente in caso di particolari eventi meteo marini avversi che impediscano il termine del servizio entro detto orario, previa adozione di tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità e previa comunicazione dell'orario di chiusura del servizio all'Ufficio Ambiente del Comune di Cattolica telefonicamente al numero 0541/966711.
5. I velocipedi possono transitare solo condotti a mano, limitatamente nella fascia a monte per accedere agli stabilimenti balneari e/o alle spiagge libere, con possibilità di sosta nelle aree appositamente attrezzate.
6. Sulle spiagge del Comune di Cattolica è altresì vietato fumare sulla battigia e nelle aree giochi.

ART. 2

DISCIPLINA GENERALE DELLE SPIAGGE E DELLE AREE IN CONCESSIONE

1. La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti destinati alla pubblica locazione, è di metri cinque lungo tutto l'arenile di Cattolica, ad eccezione delle zone di spiaggia dal bagno n° 103 al bagno n° 110 e nel tratto di spiaggia antistante il Parco Navi, bagno n° 117 incluso, in cui tale fascia è ridotta a metri tre.
2. Le distanze minime tra ombrelloni della stessa fila, tra file di ombrelloni o altri sistemi di ombreggio sono quelle indicate all'art. 5, lett. A) comma 5, punto 5.1 dell'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019 nella sua vigente formulazione. Tali limiti di superficie minima possono essere ridotti, previa deroga comunale, in caso di aree soggette a fenomeni erosivi, di particolare conformazione delle spiagge o di altre motivate esigenze afferenti le specifiche località turistiche. In tale caso dovrà comunque essere garantita un'area di distanziamento non inferiore a 10,00 mq fra i sistemi di ombreggio.
3. Fatte salve le strutture già autorizzate, è consentito ai concessionari per l'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti le cui dimensioni non possono essere superiori a mq 10,00.
4. Presso ogni stabilimento balneare dovrà essere riportato sul tetto delle cabine il relativo numero identificativo, allo scopo di facilitare gli interventi di soccorso mediante eliambulanza, ad eccezione degli stabilimenti balneari dal n° 4 al n° 9 posti sotto la passeggiata sopraelevata del lungomare.
5. Al fine di assicurare la fruibilità della fascia di libero transito, non intralciare l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso e di non ostacolare la normale attività del servizio di salvataggio, i natanti da diporto in dotazione ai titolari di concessioni demaniali marittime che presentano tra gli scopi della concessione la locazione/noleggio possono essere allocati anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente, esclusivamente in orari diurni e in un numero massimo di 2 unità ogni 15 metri lineari di fronte mare della concessione demaniale marittima, dotati degli elementi identificativi di cui al vigente Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini.

6. I concessionari di stabilimenti balneari posti a confine con spiagge libere, devono delimitarne il confine con recinzioni leggere fino al limite della concessione con apposita segnaletica.
7. Il trasporto sull'arenile di taniche di carburante destinato al rifornimento dei natanti a motore collocati sull'arenile delle attività autorizzate alla locazione/noleggio è consentito esclusivamente dall'alba fino alle ore 08,00 in condizioni di massima sicurezza e senza rilascio di sostanze inquinanti sull'arenile.

ART. 3

DISCIPLINA PARTICOLARE DELLE SPIAGGE E DELLE AREE IN CONCESSIONE

1. Dopo il 30 settembre di ogni anno è ammessa, presso le zone demaniali in concessione, l'installazione di barriere invernali antisabbia atte ad impedire che azioni eoliche producano cumuli di sabbia. E' consentito l'uso di paratie in legno o di altro materiale di chiusura a condizione che siano costituite da pannelli decorativi, anche fotografici. La loro rimozione deve avvenire entro il 1 aprile di ogni anno o entro il venerdì che precede la celebrazione della Pasqua, se antecedente. Le barriere invernali antisabbia devono essere di facile e rapida rimozione, collocate in senso longitudinale (parallelo alla linea della battigia e/o del lungomare o della strada litoranea) sul fronte a mare degli attuali manufatti, tendere a costituire un unico allineamento tra i vari stabilimenti balneari e/o bar ove possibile e devono essere costituite da piedritti semplicemente infissi nella sabbia e pannelli in metallo, legno o altro materiale se già autorizzato, oppure di rete metallica e rete ombra aderente di altezza massima di cm.130, montati in modo da consentire, per ogni zona demaniale in concessione, almeno un accesso alla spiaggia ed alla battigia di larghezza non inferiore e cm. 150, dipinte con colori analoghi e ricompresi tra quelli già presenti nello stabilimento balneare ove sono installate.
2. Nel periodo di chiusura degli stabilimenti balneari e durante la stagione balneare invernale, è possibile, ai fini di salvaguardia e sicurezza, proteggere i manufatti oggetto delle concessioni con sistemi di protezione provvisori, facilmente amovibili, purché sia comunque garantito l'accesso al mare. Le protezioni provvisorie non possono determinare un ostacolo per l'accesso al mare il quale deve essere sempre garantito anche in caso di realizzazione di varco complesso tendente a meglio garantire l'effetto ferma sabbia.
3. La pulizia dei lettini e delle altre attrezzature degli stabilimenti balneari può essere effettuata solo dopo la terza domenica di settembre di ogni anno.
4. Sulle aree del demanio marittimo in concessione, i concessionari devono posizionare, nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di illuminazione a fini di tutela e sicurezza delle strutture balneari e delle spiagge nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana di maggio (sabato e domenica) e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno. Gli impianti devono rimanere accesi dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica. I predetti concessionari sono altresì invitati a prevedere, sulle rispettive aree in concessione, nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di videosorveglianza oltreché servizi di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate o personale certificato.

ART. 4

SERVIZIO DI DELIVERY

1. Sulla spiaggia del Comune di Cattolica, al fine di ampliare il servizio di somministrazione, è consentita e promossa l'attivazione di un servizio di delivery su ordinazione all'ombrellone-lettino. Il servizio di delivery è consentito presso gli stabilimenti balneari, previo accordo con i concessionari, esclusivamente per le imprese abilitate alla somministrazione.
2. In ogni caso la somministrazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente contenitori biodegradabili e compostabili con divieto assoluto di utilizzare contenitori in vetro.

ART. 5
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. L'assistente bagnanti espleta il proprio servizio, senza sospensione dell'attività, dalle ore 9,30 alle ore 18,30 nel periodo dell'attività balneare di cui all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza, secondo le modalità indicate nell'ordinanza balneare regionale e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nell'ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima competente.
In caso di servizio collettivo di salvamento, è consentita l'interruzione parziale del servizio dalle ore 12,30 alle ore 14,30 secondo le modalità indicate nell'ordinanza balneare regionale e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nell'ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima competente.
2. Ciascuna postazione di salvamento deve essere dotata di tutte le dotazioni di sicurezza previste dall'ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima competente.
3. I piani di salvataggio, individuali e collettivi, devono garantire la presenza di tutte le dotazioni di sicurezza di cui al secondo comma del presente articolo, che devono essere mantenute sempre in stato di piena efficienza e ubicate secondo le disposizioni impartite dalla stessa Autorità marittima.
4. Presso ogni stabilimento o struttura balneare deve essere disponibile una idonea imbarcazione di emergenza armata, adibita al salvamento e pronta all'uso, riportante la scritta "EMERGENZA", in aggiunta al pattino di "SALVATAGGIO". Nei soli casi in cui il servizio di salvamento viene assicurato in forma collettiva e qualora intervengono accordi tra più concessionari aventi zone a mare limitrofe di limitata ampiezza, l'imbarcazione di emergenza aggiuntiva può essere posizionata ogni 50 metri lineari, previa comunicazione al Comune di Cattolica del suo responsabile.

ART. 6
DISCIPLINA DEL COMMERCIO – FOTOGRAFI – SCUOLE
VELA – TAVOLE A VELA – NUOTO

1. Lungo la spiaggia del Comune di Cattolica è consentito, esclusivamente ai soggetti muniti di apposito nulla osta e/o autorizzazione demaniale che ne regoli le modalità, l'esercizio del commercio in forma itinerante per il solo settore alimentare (n° 7 nulla osta) con divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, dell'arte fotografica ambulante (n° 8 autorizzazioni), delle scuole vela, tavole a vela, nuoto e di sup.
2. L'esercizio di tali attività è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente ordinanza balneare regionale e nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 7
DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI ATTERRAGGIO

1. Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, devono essere presentate al Comune di Cattolica, che ne disciplina il relativo rilascio, entro il 2 maggio di ogni anno.
2. Le autorizzazioni, di carattere temporaneo, sono rinnovabili stagionalmente, previa verifica della permanenza dei requisiti di sicurezza pubblica.
3. Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione.
4. E' fatto obbligo di mantenere i corridoi in perfetto stato e di curarne il ripristino qualora a seguito di eventi meteo avversi dovessero risultare danneggiati.

ART. 8

ORARI PER LA DIFFUSIONE SONORA

1. Ad eccezione dei comunicati di pubblica utilità, la diffusione sonora di messaggi pubblicitari da parte dei soggetti titolari di apposita concessione è consentita esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 11,00 alle ore 11,40 e dalle ore 17,00 alle ore 17,40 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e dalle ore 16,30 alle ore 17,10 nel mese di settembre.
2. La diffusione degli annunci da parte dei titolari di unità adibite al trasporto passeggeri deve avere per oggetto esclusivamente la gita in mare ed è consentita limitatamente alla seguente fascia oraria: dalle ore 9,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 18,30. La diffusione sonora così come sopra descritta deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

ART 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte.
2. La presente ordinanza ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Cattolica fino a diversa disposizione.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Cattolica, 12 aprile 2024

Il Dirigente

CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A.